



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO**

**STABILITY AND GROWTH PACT:
PAST, PRESENT AND FUTURE**

Relatore:

Prof.ssa Laura Trucchia

Rapporto Finale di:

Gloria Volunni

Anno Accademico 2019/2020

Ai miei genitori, a mio fratello, a tutta la mia famiglia, a Mattia, ai miei compagni di viaggio e a tutti i miei amici che mi hanno accompagnato in questo percorso di vita.

*“Gloria i tuoi talenti li ho già misurati, sono forti ed efficaci.
È iniziata la scalata verso il tuo avvenire, che può essere florido ed incisivo,
secondo come hai equilibrato il tuo destino.
Gloria l’adolescenza è il volano di partenza, che dovrai saper ben pilotare per non
finire in mezzo al mare”*

Nonno Mario

A lui, mio mentore e primo a credere nelle mie capacità.

Grazie.

INDICE

Prefazione	p. 4
Capitolo 1 – Genesi e contenuto del Patto di stabilità e crescita	
1.1 Dal Trattato di Maastricht al PSC	p. 6
1.2 Le diverse posizioni politiche degli Stati membri e i contenuti del PSC	p. 7
1.3 Le procedure di controllo per il rispetto dei vincoli di bilancio: il braccio preventivo e il braccio correttivo	p. 9
1.4 Le ragioni economiche e politiche del PSC	p. 10
Capitolo 2 – Le principali tappe evolutive del PSC	
2.1 La riforma del 2005	p. 13
2.2 Le riforme del 2011	p. 17
2.3 Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance	p. 21
2.4 Il “Two pack”	p. 22
Capitolo 3 – Il PSC oggi e la futura riforma	
3.1 Quadro normativo di sintesi del Patto di stabilità e crescita	p. 25
3.2 Alcune proposte per un’Unione sempre più forte	p. 27
3.3 Al via la riforma del PSC	p. 28
Conclusioni	p. 34
Bibliografia e sitografia	p. 35

PREFAZIONE

Fra gli ordinamenti giuridici con i quali l'Italia intrattiene rapporti, una posizione fondamentale è assunta dall'Unione Europea.

L'articolo 2 del Titolo primo del Trattato sull'Unione Europea pone come primo obiettivo dell'Unione:

“promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale, e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria”

È importante partire da questo principio, per comprendere le motivazioni che hanno spinto ben 27 paesi a far parte di quella che oggi viene definita UNIONE EUROPEA.

Sono stati diversi i Trattati che hanno portato a questo organismo sovranazionale e che ne hanno definito gli obiettivi.

Questo elaborato si soffermerà sul Patto di stabilità e crescita, percorrendo tutti i tratti della sua evoluzione. La scelta di questo argomento di grande attualità è dovuta all'importanza che il trattato ha per il futuro del nostro paese e dell'intera Unione europea.

Si partirà con il primo capitolo, in cui si analizzeranno le radici del patto e le motivazioni che hanno portato alla sua sottoscrizione ed ai suoi contenuti. Il secondo capitolo invece tratterà delle riforme a cui è stato sottoposto nel corso di questi anni,

fino ad arrivare all'ultimo capitolo, quello che si occuperà maggiormente di analizzare le proposte formulate negli ultimi tempi per permettere un cambiamento delle regole europee: ci si concentrerà prevalentemente sulla decisione della Commissione europea riguardante la futura e quanto più prossima, revisione del patto.

CAPITOLO 1

GENESI E CONTENUTO DEL

PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

1.1 Dal Trattato di Maastricht al PSC

Il Patto di stabilità e crescita (PSC), detto anche Trattato di Amsterdam, è un accordo che fu sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea con lo scopo di integrare i contenuti del Trattato di Maastricht, firmato nel febbraio del 1992.

Quest'ultimo Trattato ha segnato una nuova fase per la realizzazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei, sia dal punto di vista monetario, attraverso l'individuazione delle fasi per la creazione dell'euro (la moneta unica europea), e sia dal punto di vista economico e politico.

Sono 19 i paesi che fanno parte dell'Unione economica monetaria (UEM). Essi hanno trasferito al Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), costituito da tutte le Banche centrali dei paesi aderenti all'Unione e dalla Banca centrale europea (BCE), le proprie competenze monetarie. La cessione, da parte di questi paesi, del controllo dell'offerta dell'euro rappresenta una delle principali mosse per garantire l'equilibrio monetario e il controllo dell'inflazione.

Un secondo aspetto molto importante, che ha trovato sanzione nel Patto di stabilità e crescita, è rappresentato dai vincoli delle politiche fiscali nazionali. Essi trovano giustificazione nella creazione di un'autorità monetaria centrale autonoma; si ritiene

infatti che, non sia possibile controllare e gestire in modo centralizzato l'offerta di moneta se gli Stati nazionali avessero piena libertà nel creare disavanzo dei bilanci pubblici e conseguentemente debito pubblico.

I paesi che desiderano entrare a far parte dell'UEM devono infatti soddisfare cinque requisiti, detti "criteri di convergenza":

1. Tasso di inflazione non superiore a 1,5 punti al tasso medio dei tre paesi più virtuosi;
2. Tassi di interesse a lungo termine non superiori di due punti rispetto ai tre paesi con l'inflazione più bassa;
3. Un tasso di cambio che per almeno due anni non abbia subito oscillazioni superiori a quelle previste dall'accordo di cambio;
4. Un disavanzo non superiore al 3% del PIL;
5. Un rapporto debito pubblico/PIL non superiore al 60% .¹

Gli ultimi due vincoli devono essere rispettati anche dopo l'entrata nell'UEM.

Il PSC costituito dalla risoluzione del Consiglio Europeo di Amsterdam e dai regolamenti 1466/97 e 1467/97, fu introdotto successivamente per garantire il mantenimento di una politica di bilancio all'interno dell'UEM, avviata attraverso il Trattato di Maastricht.

1.2 Le diverse posizioni politiche degli Stati membri e i contenuti del PSC

La motivazione che condusse i paesi membri a sottoscrivere un nuovo Trattato nel

¹ I parametri di convergenza di cui al punto 1), 2) e 3) sono definiti nel Protocollo sui criteri di convergenza allegato al TFUE. Il 4) e 5) nel Protocollo sulla Procedura dei disavanzi eccessivi allegato al TFUE.

1997 fu quella di evitare un fallimento nel processo di integrazione monetaria intrapreso, come già detto, nel 1992 con il Trattato di Maastricht.

Si ritenne importante infatti rivalutare e rinegoziare i contenuti del Trattato che riguardavano l'accesso all'UEM. Questo perché nel 1995, l'unico paese in grado di rispettare i criteri di convergenza fu il Lussemburgo.

Non tutti i paesi la pensavano allo stesso modo; erano due le posizioni politiche che caratterizzarono il dibattito ad Amsterdam: da una parte, la Germania, riteneva importante non rinegoziare i parametri, anche al fine di avere un'UEM ristretta; dall'altra invece, Francia e i Paesi mediterranei, ritenevano, al contrario, che questi parametri dovessero essere resi più "flessibili", permettendo così di avere un'unione sempre più larga e potente. La Germania aveva il timore che, paesi come Portogallo, Italia, Grecia e Spagna potessero provocare forti tensioni inflattive al punto di pregiudicare la stabilità della moneta unica.

Con il PSC, gli Stati membri raggiunsero un compromesso. L'accesso all'UEM non venne negato ad alcuno Stato: gli eventuali scostamenti dei rapporti deficit/PIL e debito pubblico/PIL furono consentiti solamente per un breve periodo, in presenza di situazioni di carattere eccezionale, garantendo successivamente, nei periodi di ripresa, un ripristino di tali parametri ai valori di riferimento. Fu inoltre stabilito un ulteriore vincolo, i paesi dovevano impegnarsi nel *"rispettare l'obiettivo di una situazione di bilancio a medio termine comportante un saldo vicino al pareggio o positivo"*. Per "saldo di bilancio a medio termine" si intende il "saldo strutturale", vale a dire il saldo in corrispondenza di una situazione in cui il livello del prodotto effettivo coincide con quello potenziale.

Venne inoltre individuata la data per l'avvio della fase di integrazione dei Paesi, che fu quella del 1° gennaio del 1999, data in cui sarebbero state definite le parità di cambio irreversibili tra le valute europee e in cui avrebbero finalmente preso vita la moneta unica e la Banca Centrale Europea.

1.3 Le procedure di controllo per il rispetto dei vincoli di bilancio: il braccio preventivo e il braccio correttivo

Importanti sono gli strumenti che sono stati introdotti dal PSC per prevenire e correggere situazioni di difficoltà.

Precisamente, il regolamento 1466/97 contenuto nel Patto, fa riferimento al braccio preventivo che permette di dare attuazione alla norma-quadro contenuta nell'articolo 121 del TFUE. Esso prevede che tutti i paesi dell'UEM redigano Programmi di stabilità triennali che fissino obiettivi di bilancio prossimi al pareggio o in avanzo, in modo da compensare le eventuali fasi negative del ciclo economico e mantenere così l'equilibrio di bilancio. Il Consiglio dell'Unione Europea valuta questi programmi, e nel caso lo ritenga necessario può utilizzare due ulteriori strumenti di controllo:

- i) un avvertimento preventivo (early warning), proposto dalla Commissione e sancito dall'Ecofin, invitando il paese, nel caso in cui il suo deficit si avvicini al limite del 3%, a porre in atto azioni che evitano il superamento della soglia;
- ii) consigli di policy, in cui il Consiglio individua le misure che il paese farebbe bene ad attuare.

Il regolamento 1467/97 fa riferimento invece al braccio correttivo che dà attuazione alla norma-quadro contenuta nell'articolo 126 del TFUE che attribuisce alla Commissione europea il compito di sorvegliare l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri. Nel momento in cui un paese superi i limiti del disavanzo o debito pubblico, la Commissione redige una relazione che valuti se avviare o meno la Procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). Nel momento in cui la Commissione consideri eccessivo il deficit invia una notifica al paese e informa tempestivamente il Consiglio. Quest'ultimo dovrà decidere, a maggioranza qualificata, se alla luce delle osservazioni fatte, il disavanzo risulti effettivamente spropositato. In caso di esito positivo sono previste delle Raccomandazioni di politiche correttive da porre in atto entro due anni; nel caso in cui il paese non risponde alla loro realizzazione verranno applicate delle Sanzioni (massimo 0,2% del PIL), che il paese stesso dovrà sostenere sotto forma di depositi fruttiferi presso la Banca Centrale Europea da convertire in ammenda dopo due anni di persistenza del deficit eccessivo.²

1.4 Le ragioni economiche e politiche del PSC

Abbiamo detto che il PSC contiene delle precisazioni dei vincoli imposti all'UEM, ma quali sono state le reali motivazioni economiche e politiche che hanno spinto i diversi paesi a individuare prescrizioni così impegnative?

Nei documenti ufficiali e nelle discussioni degli economisti le ragioni sono diverse, ma quelle più frequentemente adottate dagli studiosi sono le seguenti:

² Bosi Paolo, *Corso di scienza delle finanze*, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 373-374

1. *Internalizzare gli effetti di spillover causati dagli aumenti dei tassi di interesse.*

In assenza del Patto, i policy makers non avrebbero interesse a tener conto dei costi che i loro deficit e debiti pubblici provocano agli altri paesi. Tali esternalità negative verrebbero trasmesse attraverso i tassi di interesse, poiché l'aumento dell'indebitamento di un paese, risolvendosi in una maggiore domanda di risparmio privato, tenderebbe a far salire il costo del denaro anche negli altri paesi.

2. *Proteggere la BCE da pressioni per un bailout del debito con conseguenze inflazionistiche.*

Quando un paese inizia ad avere un eccessivo deficit non controllato, i mercati finanziari iniziano a dubitare che quel paese riesca a rimborsare i suoi debiti nel futuro. Successivamente verranno venduti i titoli di quel paese e se tra gli investitori ci sono banche, esse andranno incontro a perdite in conto capitale con possibilità di crisi finanziarie. Visto che vi è una forte interdipendenza tra i mercati, questi problemi verranno trasmessi anche ai titoli e alle banche degli altri paesi dell'Unione. Il SEBC potrebbe allargare l'offerta di moneta e quindi i rischi di perdita di controllo dell'inflazione acquistando i titoli dello Stato in crisi con la conseguenza che tutti i paesi dovranno sopportare l'onere della crisi di uno solo.

3. *Assumere un comportamento politico incline ai disavanzi di bilancio.*

La storia ci insegna che i paesi europei hanno sempre avuto una tendenza a produrre disavanzi elevati, provocando un aumento del rapporto debito/PIL, riducendo l'efficacia della politica monetaria, rendendo più fragili i sistemi

fiscali, aumentando i costi di efficienza della tassazione e rendendo sempre più difficile la sostenibilità dei meccanismi pensionistici.

4. *Razionalità del vincolo al pareggio di bilancio.*

L'obiettivo del pareggio di bilancio è razionale? Nel lungo periodo, con un bilancio sempre in pareggio, il debito pubblico diventerebbe una quota sempre più piccola del PIL fino ad azzerarsi. Questo risultato però, non sempre è raccomandabile; infatti il debito pubblico può avere un ruolo importante per l'economia, ossia quello di finanziare investimenti produttivi. Diventa pericoloso quando un paese non riesce a generare redditi e, conseguentemente entrate fiscali, per finanziare il costo del debito.³

³ Bosi Paolo, *Corso di scienza delle finanze*, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 370-371

CAPITOLO 2

LE PRINCIPALI TAPPE EVOLUTIVE DEL PSC

2.1 La riforma del 2005

Nel corso della vita dell'euro l'efficacia degli strumenti introdotti dal Patto di stabilità e crescita ha manifestato segni di fragilità, soprattutto nei momenti in cui si sono verificati fenomeni di crisi generalizzati.

Già nella seconda metà del 2001 le economie dei paesi dell'Eurozona mostravano un andamento avverso del ciclo economico. Nel 2002 la Commissione propose al Consiglio di emanare un "early warning" alla Francia e Portogallo, i cui deficit si stavano avvicinando alla soglia del 3% del PIL. Il Consiglio però, decise di seguire il suggerimento della Commissione solamente nel 2003, quando anche per la Germania iniziarono le difficoltà. Il Portogallo riuscì a riportare il suo deficit al di sotto della soglia, ma ciò non avvenne per Francia e Germania.

Entrambi i paesi hanno così esercitato forti pressioni a livello politico e di governo per una modifica del PSC.

Nell'autunno del 2003 Francia e Germania, con l'appoggio di Italia e Regno Unito, chiesero ai loro ministri finanziari dell'Unione Europea di sospendere la Procedura per disavanzi eccessivi nei loro confronti, votando contro la proposta di Pedro Solbes, Commissario europeo per gli Affari Economici e Monetari, di imporre maggiori risparmi ai due paesi. In questo modo il Consiglio diede un'interpretazione maggiormente flessibile delle regole fiscali dell'Unione, permettendo a Francia e Germania di concordare dei percorsi di rientro alternativi rispetto a quelli previsti

dal Trattato di Maastricht e dal PSC.⁴ Questo avvenimento indusse la Commissione a ricorrere alla Corte di Giustizia, che emise la sentenza del 13 luglio del 2004. Essa da un lato annullava il ricorso della Commissione in merito al fatto che il Consiglio poteva rifiutarsi di votare le sanzioni previste in caso di deficit eccessivo, ma dall'altro annullava anche le conclusioni del Consiglio in quanto non poteva modificare le regole del Patto senza un adeguato iter procedurale.

Le problematiche di bilancio mosse da diversi paesi dell'area euro e la crescente riluttanza a rispettare le procedure e regole stabilite a livello europeo hanno intensificato le critiche nei confronti del Patto. È così che, la Comunicazione pubblicata dalla Commissione europea per l'enunciazione di nuove proposte al fine di chiarire l'attuazione del Patto, portò all'apertura di un dibattito sempre più forte all'interno dell'Unione riguardo la possibilità di un rinnovamento dello stesso nella direzione di maggiore flessibilità. La proposta di riforma elaborata dalla Commissione da sottoporre al Consiglio europeo conteneva cinque linee guida:

- nei procedimenti di sorveglianza degli equilibri contabili, bisognava concentrarsi sul debito, pur continuando a mantenere il controllo del deficit;
- stabilire obiettivi di bilancio di medio periodo per ogni Stato membro, in maniera tale da poter tenere conto delle singole specificità;
- nelle procedure di deficit eccessivi si propose di fornire maggiore considerazione alle circostanze economiche che permettevano ai paesi di sottrarsi ad esse, in situazioni di recessione protratte nel tempo;

⁴ Schilirò Daniele, *L'euro, il patto di stabilità e crescita e la sua riforma*, 2006, p. 7

- assicurare tempestività nelle azioni preventive per correggere posizioni di bilancio inadeguate nel corso di fasi congiunturali favorevoli;
- rafforzare le regole di sorveglianza multilaterale: il richiamo preventivo veniva affidato alla Commissione senza autorizzazione del Consiglio.

Nella primavera del 2005, la risposta del Consiglio fu diversa da quella attesa dalla Commissione. Il primo intervento di modifica effettuato al Patto avvenne ad opera del Regolamento CE n. 1056/2005 del 27 giugno 2005 che riguardava “l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione e della procedura per i disavanzi eccessivi” e del Regolamento CE n. 1055/2005 della medesima data che invece riguardava “il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche”.⁵

Le principali modifiche introdotte dalla riforma del 2005 furono le seguenti:

1. *Definizione di obiettivi di bilancio di medio periodo.*

Nella precedente versione del Patto questi erano considerati come posizioni prossime al pareggio o in surplus; erano ammessi deficit fino allo -0,5% del PIL solamente in particolari situazioni di incertezza. Con la modifica il campo di variazione del disavanzo pubblico può spaziare da una situazione di pareggio o surplus fino ad arrivare a un deficit dell’1% del PIL. Vennero ammessi inoltre eventuali scostamenti nel caso in cui un paese avesse effettuato riforme strutturali, ammettendo così la possibilità di un obiettivo di medio termine (OMT) diverso per ogni Stato, tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di ciascuno.

⁵ Palmieri Stefano, *Il rafforzamento della governance economica – La riforma del patto di stabilità e crescita*, in “Quale Stato, Trimestrale della Finanza Pubblica CGIL”, pp. 9-11

2. *Introduzione di un percorso di aggiustamento per il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine.*

Precedentemente un percorso di rientro non veniva previsto dal Patto, bensì dalle decisioni prese dal Consiglio europeo. Gli Stati, in caso di mancato rispetto dei criteri del debito e/o disavanzo, dovevano ridurre il saldo dello 0,5% del PIL in media sul ciclo. Venne suggerito di utilizzare i periodi ciclicamente favorevoli per realizzare maggiori miglioramenti dei saldi pubblici.

3. *Introduzione di fattori giustificativi del mancato rispetto del limite del 3% nel rapporto deficit/PIL.*

Inizialmente, i fattori giustificativi temporanei e di carattere eccezionale, erano ad esempio i disastri naturali, il declino del PIL compreso tra lo 0,75% e il 2% a seconda della discrezionalità del Consiglio. Nella riforma i fattori giustificativi vennero individuati ma non quantificati: disastri naturali, tassi di crescita negativi, tassi di crescita inferiore a quella potenziale con considerevoli perdite di output accumulate. A questi vennero affiancati altri fattori: sviluppo del potenziale di crescita, prevalenza di condizioni del ciclo economico, implementazione della strategia di Lisbona, spese di ricerca e sviluppo, precedenti riequilibri di bilancio avvenuti in fasi congiunturali favorevoli, sostenibilità del livello del debito, investimenti pubblici, qualità delle finanze pubbliche, peso dei contributi finanziari per sostenere la solidarietà internazionale, peso del contributo finanziario derivante dal raggiungimento di obiettivi di politica europea nell'ambito del processo di unificazione, riforma delle pensioni.

4. *Modifica della scadenza per la correzione del deficit.*

Essa inizialmente coincideva con l'anno successivo l'identificazione del disavanzo, salvo circostanze speciali che però non vennero specificate. Con la riforma la scadenza venne mantenuta tale, ma con l'identificazione in questo caso, delle "circostanze speciali" che rientrano nei fattori menzionati nel punto precedente. In queste situazioni infatti, la scadenza era prevista per due anni dopo l'identificazione del deficit.

2.2 Le riforme del 2011

L'esplosione della crisi finanziaria ed economica del 2008-09, e la conseguente crisi dell'euro (2010-11), hanno messo ulteriormente a nudo l'inadeguatezza dei meccanismi di sorveglianza del PSC. Tutto ciò ha posto l'esigenza di ampliare il perimetro dell'azione di monitoraggio delle autorità europee sugli andamenti dell'economia e della finanza nella zona euro. Vi sono stati infatti, nel corso degli anni successivi alla crisi, nuove proposte non solo per gli aspetti di bilancio, ma più in generale per il quadro macroeconomico dei paesi membri.

L'elaborazione delle proposte ha trovato una definizione in una nuova riforma del PSC avviata con l'emanazione del cd. "Six Pack", un pacchetto normativo costituito da una direttiva che disciplina i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (2011/85/UE) e da cinque regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano il bilancio e la lotta ai deficit eccessivi (1173, 1174, 1175, 1176, 1177 del 2011), presentati dalla Commissione il 29 settembre 2010 e approvati in via definitiva dal Consiglio l'8 novembre dell'anno successivo. Più in particolare, tre dei sei provvedimenti approvati riguardano i bilanci pubblici, gli altri due invece

prevedono la costituzione di un nuovo sistema di allerta e sanzioni nel caso si verificano squilibri economici.

Tra i primi:

- Il regolamento (UE) n.1175/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 rafforzando la sorveglianza delle posizioni di bilancio e delle politiche economiche;
- il regolamento (UE) n.1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 al fine di migliorare e chiarire le modalità di attuazione della Procedura dei disavanzi eccessivi.
- Il regolamento (UE) n. 1173/2011 che modifica il Patto riguardo l'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro.

I regolamenti rimasti, sono il n.1176/2011 e il n.1174/2011 che trattano rispettivamente della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e delle misure per la correzione degli squilibri eccessivi nell'area euro.

In sintesi, i provvedimenti del Six Pack hanno lo scopo di rafforzare il PSC sia sotto il profilo del braccio preventivo che di quello correttivo.

Tra le più importanti misure introdotte per quanto riguarda il braccio preventivo abbiamo:

- Introduzione di un vincolo alla crescita della spesa pubblica: si stabilisce un limite massimo di incremento della spesa al fine di facilitare il raggiungimento dell'obiettivo a medio termine, cercando così di dare fine alle manovre di aumento della stessa poste dagli Stati precedentemente alla crisi del 2008. Questo limite ha come riferimento, per i paesi che hanno raggiunto

l'OMT, il tasso di crescita a medio termine del potenziale di crescita del PIL.

Per i paesi che invece non hanno raggiunto l'obiettivo di medio termine, la crescita della spesa deve attestarsi al di sotto del tasso di crescita prudente.

- Introduzione, a partire dal 1° gennaio 2011 del “Semestre europeo” per il coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri: vale a dire un calendario che prevede una dettagliata successione di fasi e di passaggi che prende avvio a gennaio con la presentazione di un documento della Commissione europea, chiamato “Analisi annuale della crescita”, il quale definisce gli indirizzi generali rivolti ad orientare le scelte in materia di politica economica e di bilancio per realizzare tutte le potenzialità di crescita. Di fronte a questi obiettivi i singoli Stati membri presentano un documento programmatico (nel caso italiano parliamo del Documento di economia e finanza, DEF) che costituisce il punto di partenza della programmazione di bilancio; per quanto riguarda il DEF, esso viene presentato dal Governo entro il 10 aprile, in modo che, dopo la deliberazione delle Camere, sia possibile inviare alla Commissione europea le due parti che lo compongono (Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma) entro il 30 aprile. Il Programma di stabilità si focalizza sugli obiettivi di equilibrio economico e finanziario che lo Stato intende raggiungere nel medio periodo (es. obiettivi programmatici riguardanti PIL e indebitamento netto, obiettivi e previsioni per un periodo corrispondente almeno al triennio successivo, articolazioni delle manovre necessarie per il conseguimento dei suddetti obiettivi ecc.). Il Programma nazionale di riforma invece si riferisce alle riforme strutturali programmate dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi di crescita

produttiva e occupazionale (es. stato di avanzamento delle riforme avviate, squilibri macroeconomici nazionali, riforme da attuare ecc.). Alla fase programmatica, fa seguito, nel secondo semestre dell'anno, la fase di decisione puntuale della manovra di bilancio. Nel mese di giugno, dopo la valutazione della Commissione, il Consiglio dell'Unione europea adotta le raccomandazioni specifiche per ogni Paese e sulla base di questi i Governi degli Stati membri predispongono progetti di bilancio (disegno di legge di bilancio) da sottoporre ai rispettivi Parlamenti, ai quali spetta, a fine anno, il pieno potere di deciderne l'approvazione.⁶

- Introduzione del principio del voto a maggioranza inversa per molte delle deliberazioni relative alle sanzioni. Le relative proposte effettuate dalla Commissioni si presumono approvate a meno che il Consiglio non decida di respingerle con le maggioranze necessarie. Con questa manovra, si è voluto rafforzare il potere della Commissione in materia di bilancio.

Per quanto riguarda il braccio correttivo, troviamo:

- Conferma della regola del 2005 riguardante l'OMT differenziato per ciascun paese e l'impegno per quelli che non lo hanno raggiunto di ridurre il saldo di 0,5 punti l'anno.
- Riduzione dell'eccedenza del debito, in caso di superamento della soglia stabilita, al ritmo di 1/20 all'anno, come media triennale. Dal Trattato di Maastricht del 1992 fino al Six Pack del 2011, l'articolo 104 del TCE, poi 126 del TFUE, si limitava a richiedere una riduzione del debito "in misura

⁶ Rosa Maria e Vinci Orlando, *Economia e finanza pubblica*, Milano, Tramontana, p. 200

sufficiente” e un avvicinamento “al valore di riferimento con ritmo adeguato”.

- Apertura di una “Procedura di disavanzo eccessivo” anche per la violazione delle regole del debito. L’avvio della procedura non è automatico e si tiene conto anche dell’andamento del ciclo al fine di consentire una minore riduzione del debito.

2.3 Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance

Il “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance” (cd. Fiscal Compact) è un accordo intergovernativo che mira a rafforzare il PSC, sottoscritto nel 2012 da 25 paesi dell’Unione europea ad esclusione del Regno Unito e della Repubblica Ceca ed entrato in vigore nel 1° gennaio 2013.

Esso nasce come risposta alla crisi del debito sovrano che a partire dal 2010 ha coinvolto pesantemente alcuni paesi con elevato deficit pubblico nella zona euro, imponendo cambiamenti di rilievo nel coordinamento delle politiche fiscali e nei meccanismi di mutuo supporto finanziario.⁷

Tale trattato non introduce nuovi vincoli alle politiche di bilancio, ma incorpora e integra in un’unica cornice le principali regole e procedure già previste dal sistema della governance economica europea, definito dal Trattato di Maastricht e dal PSC rivisto. Il Fiscal Compact, anche detto Patto di bilancio, tra le regole confermate prevede che i paesi contraenti mantengano un bilancio in pareggio o in avanzo, ovvero un disavanzo di bilancio strutturale (al netto cioè dei fattori ciclici) non superiore allo 0,5% del PIL. Per i paesi in cui il rapporto debito/PIL sia

⁷ *La piccola Treccani*, lessico del XXI secolo, aggiornamento anno 2013, Istituto enciclopedico italiano, p. 249

sensibilmente inferiore al limite del 60% e per i quali non si ravvisano rischi di sostenibilità delle finanze pubbliche, il limite dello 0,5 può raggiungere l'1%.⁸

Con la sottoscrizione del Trattato gli Stati hanno assunto anche l'obbligo di inserire il principio di pareggio nel loro ordinamento interno con norme di livello costituzionale.

L'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano a tale principio è avvenuto con la legge costituzionale n.1 del 2012 che ha sancito, come già detto, l'impegno dello Stato ad assicurare l'equilibrio del proprio bilancio e ha esteso anche agli enti territoriali e alle altre amministrazioni pubbliche l'obbligo di garantire l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, e di concorrere infine, all'osservanza delle regole dell'UE. Con la maggioranza richiesta dalla norma costituzionale è stata emanata la legge 24 dicembre 2012 n.243 che contiene "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione". La legge precisa che l'equilibrio di bilancio deve ritenersi conseguito se il saldo strutturale del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche risulti almeno pari all'OMT.⁹

2.4 Il "Two pack"

Vi è stata un'ulteriore evoluzione del PSC attraverso il "Two pack", definito come l'insieme di due regolamenti UE 472 e 473, entrati in vigore il 30 maggio 2013 e basati sull'articolo 136 del TFUE, relativi unicamente agli Stati della zona euro. Il primo regolamento riguarda il rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro

⁸ Bosi Paolo, *Corso di scienza delle finanze*, Bologna, il Mulino, 2019, p. 378

⁹ Rosa Maria e Vinci Orlando, *Economia e finanza pubblica*, Milano, Tramontana, p. 196

stabilità finanziaria, degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria nonché di quelli il cui programma di assistenza finanziaria giunge a termine.

È prevista la sorveglianza automatica per i paesi che ricevono aiuti finanziari dai fondi salvastati costituiti a livello sovranazionale. Gli Stati membri sottoposti a sorveglianza inoltre devono adottare misure sufficienti per fronteggiare le fonti dell'instabilità e mettere a disposizione della Commissione elementi informativi rafforzati per lo svolgimento di opportune analisi.¹⁰

Il secondo regolamento invece prevede una serie di regole specifiche per quegli Stati che rientrano nella Procedura per i disavanzi eccessivi e si applica a tutti i membri della zona euro:

- pubblicare i propri programmi di bilancio a medio-termine, basati su previsioni macroeconomiche fornite da un organismo indipendente;
- presentare entro il 15 ottobre il progetto di bilancio per l'anno successivo;
- approvare la legge di bilancio annuale non più tardi del 31 dicembre;
- istituire un ente di controllo del bilancio indipendente per il monitoraggio degli andamenti di bilancio.¹¹

La convulsa produzione di regolamenti e trattati in fase ormai molto avanzata della crisi non ha giovato alla chiarezza e trasparenza delle regole del PSC, che alla fine del 2014 appaiono caratterizzate sia da un eccesso di dettaglio nella regolamentazione, sia da una certa discrezionalità politica nelle prassi che sono concordate nell'ambito delle procedure di sorveglianza. Un ruolo positivo di

¹⁰ Senato, Dossier *La governance economica europea*, 2013, p. 18

¹¹ Eller Vainicher Luca, *"Fiscal compact", "six pack" e "two pack": la partita europea si gioca anche negli Enti Locali*, in *"Enti locali online"*, 2014

chiarimento è stato assunto dall’emanazione della Comunicazione “Making the best use of the flexibility within the existing rules of the stability and growth pact” nel gennaio 2015. Si tratta di una nota interpretativa sugli spazi di flessibilità di bilancio già individuati nelle regole del Patto di stabilità e crescita, che ha tre obiettivi:

1) tenere in migliore considerazione il ciclo economico degli Stati membri nelle raccomandazioni sugli aggiustamenti di bilancio; 2) promuovere gli investimenti; 3) incoraggiare l’attuazione delle riforme strutturali.¹²

¹² Bosi Paolo, *Corso di scienza delle finanze*, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 378-379

CAPITOLO 3

IL PSC OGGI E LA FUTURA RIFORMA

3.1 *Quadro normativo di sintesi del Patto di stabilità e crescita*

Attraverso il presente elaborato abbiamo ripercorso le più importanti riforme adottate dal Patto di stabilità e crescita. È bene ricapitolare, in linea generale, l'attuale quadro normativo del patto stesso, anche a costo di qualche ripetizione.

I vincoli previsti sui saldi di bilancio sono i seguenti:

- indebitamento netto effettivo non superiore al 3% del PIL;
- si tiene conto dell'OMT, differenziato per ogni paese in base alle relative caratteristiche strutturali. Il limite massimo è comunque previsto per lo 0,50% del PIL. Vi possono essere deroghe per i paesi non esposti al rischio e il cui rapporto debito pubblico/PIL sia inferiore al 60%: il limite può raggiungere l'1%;
- per i paesi che non rispettano l'OMT è previsto un percorso di avvicinamento: ogni anno vi deve essere un miglioramento strutturale pari a 0,5 punti di PIL fino al raggiungimento dell'obiettivo. Sono previste però delle flessibilità in base alla situazione ciclica del singolo paese, all'incentivo per l'investimento, all'impegno nelle riforme strutturali e in base anche alla crisi a livello di unione;
- regola sulla dinamica della spesa: per i paesi che hanno già raggiunto l'obiettivo di medio termine, il tasso di crescita di una particolare definizione

della spesa dovrebbe basarsi sul “tasso di crescita reale a medio termine del PIL potenziale” (calcolato come media delle stime dei precedenti 5 esercizi, della stima per l’esercizio corrente e delle proiezioni per i 4 esercizi successivi); per gli altri paesi, che non hanno invece raggiunto l’OMT, il tasso di crescita della spesa deve essere inferiore a quello potenziale, e lo scarto deve essere fissato in misura coerente con un miglioramento del saldo strutturale di almeno 0,5 punti percentuali del PIL.

I vincoli invece previsti sul rapporto debito pubblico/PIL sono:

- rapporto debito/PIL non superiore al 60%;
- il raggiungimento dell’obiettivo esposto al punto precedente deve avvenire, per i paesi con un rapporto superiore, attraverso una sua riduzione annua nella misura del 5% della differenza tra il livello raggiunto e il limite del 60%; nel caso di mancato rispetto, verrà attivata una PDE.

Bisogna però prendere in considerazione anche altri due criteri di calcolo dell’obiettivo. Il primo di questi due criteri ulteriori, indicato come “forward looking”, si riferisce alla possibilità che il vincolo possa realizzarsi nei tre anni successivi. Il secondo calcola il rapporto debito/PIL aggiustato per il ciclo. Nel caso in cui, si riuscisse a soddisfare almeno uno di questi, la PDE viene evitata. In ogni caso, la procedura d’infrazione potrà essere avviata solo dopo un’ulteriore valutazione complessiva del caso da parte della Commissione.¹³

¹³ Bosi Paolo, *Corso di scienza delle finanze*, Bologna, il Mulino, 2019, p.383

È importante inoltre precisare che i vincoli del 60% per il rapporto debito/PIL e del 3% per il deficit, sono stati scelti non per ragioni teoriche, bensì pragmatiche: essi infatti rappresentavano i valori medi dei paesi europei ai tempi della stesura del Trattato.

Vista comunque l'emergenza coronavirus, che tutto il mondo sta vivendo, per la prima volta nella storia, la Commissione europea ha deciso di sospendere il Patto attivando la clausola di salvaguardia. Gli Stati sono autorizzati a elargire risorse senza il rischio di raccomandazioni correttive o sanzioni in caso di sfioramento del rapporto deficit/Pil o di un debito pubblico oltre il 60%.

3.2 Alcune proposte per un'Unione sempre più forte

È interessante porre l'attenzione su alcune delle proposte che nel corso degli anni sono state formulate per favorire la realizzazione di una più forte unione politica dell'Europa.

Tra queste è importante sicuramente citare la proposta di creazione degli eurobonds: vi è la possibilità dell'UE di emettere titoli di debito pubblico per conto dei paesi membri. La loro emissione, a un tasso più basso di quello a cui potrebbero indebitarsi, garantirebbe un abbassamento del rischio di credito, creando una condizione più favorevole al mantenimento di un sentiero di debito sostenibile.

Più ambiziosa è talvolta la proposta ideata da Monti, Juncker e Tremonti che prevede di trasferire ad un'Agenzia del debito europeo il 60% del debito pubblico di ogni Stato membro dell'Unione monetaria. L'Agenzia si finanzierebbe attraverso l'emissione di eurobonds. Il livello del rapporto debito/PIL previsto dal PSC sarebbe

garantito dalla reputazione dell'intera Unione. Ovviamente, i singoli Stati nazionali assumono la responsabilità del debito eccedente.

Nel 2016, un Gruppo di alto livello promosso dal Comitato europeo per il rischio sistemico, organismo europeo responsabile della vigilanza macroprudenziale, ha formulato un'ulteriore proposta: essa si concretizza attraverso la trasformazione di quote di debiti sovrani in altri tipi di asset, segmentati in relazione al rischio, producendo così strumenti finanziari misti, che si configurano, per i primi segmenti, come asset a basso rischio e adatto quindi a rafforzare il patrimonio delle banche sostituendo eventualmente il debito sovrano presente.¹⁴

Idee innovative insomma, non sono mancate. Ciò che è mancato però, è il consenso da parte dell'UM.

3.3 *Al via la riforma del PSC*

Nonostante la normativa riguardante la gestione dei bilanci da parte dei Paesi membri abbia aiutato a ridurre la vulnerabilità agli shock economici, restano vive alcune criticità, come l'elevato debito pubblico di alcuni Stati, tra cui l'Italia.

“Le nostre regole si sono evolute notevolmente rispetto a quelle stabilite inizialmente e hanno dato risultati positivi. Oggi però, sono considerate troppo complesse e difficili da comunicare. Per questo motivo auspichiamo una discussione aperta su ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato, e sul modo di creare consenso per razionalizzare le regole e renderle ancora più efficaci.”

¹⁴ Bosi Paolo, *Corso di scienza delle finanze*, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 393-397

Questo è quello che alcuni mesi fa ha dichiarato il Vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis. Egli infatti sostiene che le criticità del patto non riguardano tanto l'efficacia quanto la difficoltà nella comprensione delle regole. Questa complessità ha reso il quadro meno trasparente e prevedibile, ostacolando in questo modo la comunicazione e la titolarità politica, e facendo così sorgere il bisogno di una nuova revisione.

Tra le iniziative volte alla ridefinizione dell'assetto complessivo della disciplina di bilancio spiccano due proposte. La prima è in realtà un appello del 7 dicembre 2017, effettuato da un gruppo di professionisti in campo economico e giuridico. Essi chiedono di scorporare gli investimenti pubblici dal computo del disavanzo, di modificare la procedura per il calcolo del PIL potenziale e del saldo strutturale e di aumentare il valore medio del debito fisiologico dal 60% del PIL fino al valore medio attuale del 90%.

La seconda invece, avanzata dall'European fiscal board (EFB, organo consultivo indipendente della Commissione europea), individua la necessità di revisionare il quadro di vincoli di bilancio per tre diverse ragioni: 1) le regole fiscali sono troppo complesse, e per questo incomprensibili. Come sottolinea Massimo Bordignon, uno dei membri dell'EFB, le regole fiscali funzionano se c'è un generale consenso da parte dell'opinione pubblica sulla loro validità; d'altro canto, evidentemente, non si può essere d'accordo con ciò che non si comprende;¹⁵ 2) ci sono dubbi sulla capacità delle modalità di calcolo dei diversi indicatori, che avviene attraverso aggregati non osservabili e soggetti a un'ampia variabilità, di riuscire ad indirizzare correttamente le politiche di bilancio; 3) l'applicazione di tali regole ha spinto i governi ad attuare

¹⁵ Bordignon Massimo, *Regole fiscali europee: una proposta di riforma*, in LaVoce.it, settembre/2019.

politiche fiscali pro-cicliche e a peggiorare la qualità della spesa, tagliando quella di investimento anziché quella corrente.

L'EFB sostanzialmente propone di:

- semplificare le norme fiscali, basate su un unico obiettivo e su un singolo strumento di controllo: rispettivamente il debito pubblico e la spesa nominale al netto degli interessi e di spese soggette al ciclo economico, come i sussidi di disoccupazione. Viene quindi abolito il bilancio strutturale e l'avvicinamento all'obiettivo di medio termine come strumenti di medio periodo;
- stimare il reddito potenziale prendendo in considerazione gli ultimi cinque anni e le stime dei cinque anni futuri;
- programmare la spesa in termini triennali, anziché annuali; questo comporta che un paese possa discostarsi dall'obiettivo annuale, se recupera la deviazione durante il periodo;
- abolire le sanzioni, sostituendole con un incentivo sotto forma di accesso a fondi europei a patto che siano rispettate le norme fiscali;
- introdurre una differenziazione degli obiettivi di debito sul PIL tra i diversi paesi come risultato di una contrattazione pluriennale. Sulla base di indicatori di sostenibilità e macroeconomici vi deve essere un comportamento differente: i paesi con un alto debito si impegnerebbero a ridurlo, gli altri si impegnerebbero invece a far crescere la spesa pubblica;
- contrastare la tendenza alla riduzione della spesa per investimenti. Si propone a tal fine l'introduzione di una "golden rule limitata", cioè non estesa a tutti gli investimenti, ma solo ai progetti approvati a livello europeo. In tal modo

le spese sostenute per questi progetti sarebbero sottratte alla spesa nominale, abolendo allo stesso tempo tutte le altre flessibilità attualmente vigenti e che verrebbero sostituite da una “escape rule”, che si potrebbe attivare su decisione di Commissione e Consiglio, previo parere obbligatorio ma non vincolante di un organismo tecnico.

Questa possibile riforma può rappresentare un compromesso tra chi richiede regole più stringenti e chi invece vuole maggiore flessibilità.¹⁶

Di fronte questa proposta possono essere riscontrate però numerose criticità.

La prima riguarda il metodo di calcolo del PIL potenziale: una stima annuale infatti risulta più problematica rispetto ad una decennale. Il problema dell’attendibilità delle stime permane.

La seconda criticità si riferisce alla programmazione triennale, che può discostarsi dall’obiettivo annuale, a patto che recuperi la deviazione durante il periodo. Essa permette di non ricorrere alle continue interlocuzioni con la Commissione europea. Ma cosa succederebbe se un governo spendesse il margine di spesa triennale nel primo anno e poi ci fosse una recessione? Si offrirebbe il destro a quelle parti politiche che recriminano contro l’UE perché non ammette politiche anti-cicliche. Ulteriore problematica risiede nella qualità della spesa: anche riducendo la “golden rule”, in nessun modo si incentiverebbe lo Stato a spendere meglio le altre risorse a disposizione. È però importante ricordare che vi è uno strumento qualitativo capace

¹⁶ Pezzuto Antonio, *Vincoli di bilancio europei e proposte di riforma*, in *Diritto Bancario* Tidona, ottobre/2019

di migliorare la qualità della spesa pubblica nazionale: le Raccomandazioni specifiche per paese.¹⁷

Alla luce di questi problemi, il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso davanti all'Europarlamento, ha annunciato l'avvio ad un processo di revisione dell'impianto che caratterizza il Patto di stabilità e crescita attraverso una consultazione pubblica che coinvolgerà Governi, parti sociali, economisti, università e società civile. Tutti potranno esprimere un'opinione rispondendo a delle domande che la Commissione ha formulato per lanciare il dibattito e raccogliere gli elementi necessari al lavoro di revisione che si vuole intraprendere per dare maggiore slancio alla crescita e agli investimenti, soprattutto in vista del "Green Deal" europeo.¹⁸ È infatti lo stesso Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici, che in una conferenza stampa ha dichiarato:

“Le politiche economiche in Europa devono affrontare le sfide odierne, che sono palesemente diverse da quelle di un decennio fa. La stabilità resta un obiettivo essenziale, ma serve ugualmente sostegno alla crescita e alla mobilitazione di enormi investimenti per combattere i cambiamenti climatici.”

¹⁷ Bartolucci Luca, *La riforma delle regole fiscali europee: la proposta dello European Fiscal Board*, dicembre/2019, pp.11-12

¹⁸ Gianola Matteo, *Patto di stabilità: l'UE sta per cambiare?*, febbraio/2020

Il quadro normativo non deve infatti impedire gli investimenti “verdi”, quelli su cui punta il progetto di riconversione ecologica dell’economia varato dalla nuova Commissione.

Sarà quindi, nei prossimi mesi, che si deciderà come fare a ridurre gli squilibri macroeconomici, come assicurare la stabilità dei conti a breve termine e sostenibilità nel lungo periodo, come andare incontro alle sfide dei Paesi più in difficoltà e infine come assicurare l’attuazione delle regole riflettendo su sanzioni e incentivi. La consultazione avverrà attraverso incontri, seminari, piattaforme di discussione online e l’obiettivo è di chiuderla entro l’anno.¹⁹

Lo scopo del dibattito è quello di trovare consenso su un tema che da sempre ha diviso l’Unione europea.

¹⁹ Verdelli Carlo, *Patto di stabilità, la UE apre una revisione: “Non ha aiutato la crescita”*, in “La Repubblica”, febbraio/2020

CONCLUSIONI

C'è bisogno di unione per garantire stabilità e crescita. Questo è quello che si può comprendere attraverso il lungo percorso che il Patto di stabilità e crescita ha vissuto. Sono tante infatti le divergenze che vi sono tra i diversi Stati membri, a livello economico e non solo. Lo scopo del dibattito aperto è anche quindi quello di rinsaldare tutta la zona euro superando gli antagonismi che vi sono per giungere ad una riforma che trovi il consenso di tutti. È inoltre necessario favorire una convergenza in quei paesi meno virtuosi, che hanno riscontrato meno margini di manovra a causa di problemi strutturali che li ponevano in una condizione svantaggiata.

“Certamente i Paesi con maggior debito, e l'Italia è uno di questi, devono tenerlo sotto controllo, contemporaneamente non possiamo immaginare una situazione in cui gli investimenti, la transizione ambientale, i cambiamenti portati dal digitale e le sfide del lavoro possano essere preclusi ai Paesi con un debito elevato.”

Questo è quello che ha dichiarato Paolo Gentiloni, il quale aggiunge anche che lo sforzo di promuovere la crescita, il lavoro e gli investimenti deve coinvolgere tutti.

La futura revisione potrebbe rappresentare il primo passo per una vera integrazione, capace di creare un blocco politico ed economico così forte da poter competere con i grandi concorrenti di oggi, come Usa e Cina. Tutto questo garantendo una crescita armonica tra gli Stati membri.

Non sarà facile, ma vale sicuramente la pena provarci.

BIBLIOGRAFIA

- BARTOLUCCI L., *La riforma delle regole fiscali europee: la proposta dello European Fiscal Board*, dicembre/2019.
- BORDIGNON M., *Regole fiscali europee: una proposta di riforma*, in “LaVoce.it”, settembre 2019.
<https://www.lavoce.info/archives/61143/regole-fiscali-europee-una-proposta-di-riforma/>
- BOSI P., *Corso di scienza delle finanze*, Bologna, il Mulino, 2019.
- ELLER VAINICHER L., “*Fiscal compact*”, “*six pack*” e “*two pack*”: la partita europea si gioca anche negli Enti Locali, in “Enti locali online”, 2014. <https://www.entilocali-online.it/fiscal-compact-six-pack-e-two-pack-la-partita-europea-si-gioca-anche-negli-enti-locali-di-luca-eller-vainicher/>
- GIANOLA M., *Patto di stabilità: l’UE sta per cambiare?*, febbraio/2020.
<https://www.interris.it/intervento/patto-di-stabilita-lue-sta-per-cambiare/>
- PALMIERI S., *Il rafforzamento della governance economica – La riforma del patto di stabilità e crescita*, in “Quale Stato, Trimestrale della Finanza Pubblica CGIL”.
- PEZZUTO A., *Vincoli di bilancio europei e proposte di riforma*, in “Diritto Bancario Tidona”, ottobre/2019.
<https://www.tidona.com/vincoli-di-bilancio-europei-e-proposte-di-riforma/>
- ROSA M. e VINCI O., *Economia e finanza pubblica*, Milano, Tramontana, 2014.
- SCHILIRÒ D., *L’euro, il patto di stabilità e crescita e la sua riforma*, 2006.

<https://mpira.ub.uni-muenchen.de/37333/>

- SENATO, Dossier *La governance economica europea*, 2013.
<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739689.pdf>
- VERDELLI C., *Patto di stabilità, la UE apre una revisione: “Non ha aiutato la crescita”*, in “La Repubblica”, febbraio/2020.
- *La piccola Treccani*, lessico del XXI secolo, aggiornamento anno 2013, Istituto enciclopedico italiano.

SITOGRAFIA

- Trattato sull'Unione europea (versione consolidata), in Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997.
<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:11997M002&from=LT>
- Protocollo n. 11 sui criteri di convergenza, in Gazzetta ufficiale n. C 310/339 del 16/12/2004.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:07cc36e9-56a0-4008-ada4-08d640803855.0012.02/DOC_18&format=PDF
- Protocollo n. 12 sulla Procedura sui disavanzi eccessivi, in Gazzetta ufficiale n. C 202/279 del 07/06/2016.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_it_pro12.pdf